

STATUTO E REGOLAMENTO COMIF
“COMITATO MISSIONI FRANCESCAE”
(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE D’ISPIRAZIONE RELIGIOSA)

(Convento San Sebastiano – Via Appia Antica, 136 – 00179 ROMA - Italia)

TITOLO I

Denominazione - Sede

Articolo 1: Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché degli artt. 1 e seguenti del D.P.R. n° 361 del 10/02/2000 è costituita con sede in Roma, via Appia Antica, 136, un’associazione culturale e d’ispirazione religiosa che assume la denominazione di “COMIF” (Comitato Missioni Francescane). L’assemblea può disporre la variazione della sede, purchè rimanga nel comune di Roma e senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2: L’associazione è un ente di diritto privato a carattere volontario, patrocinata dall’Ordine dei Frati Minori della Provincia Francescana del Lazio, la cui attività è espressione di evangelizzazione, solidarietà, partecipazione e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per promuovere, sostenere e coordinare attività religiose di evangelizzazione, attività culturali di aggregazione, attività di solidarietà e sviluppo del territorio in Italia e all’estero.

L’associazione potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziarie indirizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento delle finalità associative. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi delle Missioni Francescane e, rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 3: L’Associazione si propone di:

- Organizzare la divulgazione delle attività dell’Associazione, sotto qualsiasi forma.
- Organizzare momenti religiosi e ricreativi, spettacoli, gite a carattere religioso-culturale, manifestazioni di beneficenza (cene, ecc.), corsi di formazione, rassegne.
- Promuovere la redazione di pubblicazioni e altro materiale a carattere religioso e culturale.
- Lottare per la promozione della famiglia e delle persone vulnerabili (donne, bambini, anziani e diversamente abili) attraverso azioni di volontariato.

- Promuovere la scolarizzazione, la formazione professionale, l'iniziazione alla piccola tecnologia.
- Promuovere e attivare il sostegno a distanza dei bambini nelle Missioni Francescane già operanti nei paesi sedi di missioni e favorire il sostegno dei bambini bisognosi nel territorio nazionale.
- Attivare collaborazioni con enti pubblici e privati su temi inerenti la solidarietà.
- Attivare azioni di solidarietà sul territorio nazionale destinando ad esse una percentuale delle entrate associative, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Collaborare, anche economicamente, ad iniziative attivate dai Frati Minori della Provincia del Lazio per la raccolta di fondi in favore di azioni di missionariato in Italia e all'estero.
- Partecipare a progetti, concorsi e altre iniziative su temi sociali inerenti la solidarietà attivati in Italia o all'estero.
- Attivare iniziative progettuali per promuovere finanziamenti a livello comunitario, nazionale, regionale e comunale.

TITOLO III

Soci

- Articolo 4: Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualsiasi persona fisica, senza distinzione di religione, nazionalità, sesso, età, che sia in possesso dei diritti civili. Enti e Società interessati alle attività dell'Associazione possono diventare soci. Nuovi membri possono aggiungersi ai preesistenti senza che ciò implichi modifiche al presente statuto.
- Articolo 5: Chi intende essere ammesso come socio, singolo o nucleo familiare, dovrà farne richiesta scritta, comunicando le complete generalità (data e luogo di nascita, codice fiscale, e indirizzo di residenza) al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto osservandone regolamenti e delibere adottate. Sull'ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno il 50% più uno dei componenti.
Le società, associazioni ed Enti che intendano divenire soci dell'Associazione dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'ammissione il socio versa una quota di finanziamento annuale, e può, se lo desidera versare un'offerta volontaria regolarmente registrata a norma di legge. E' ammessa la figura del socio temporaneo.
In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. A ciascun socio verrà rilasciata una tessera a firma del Presidente o del Segretario dell'Associazione.
- Articolo 6: La domanda di ammissione presentata da minorenni, e/o inabilitati e/o interdetti e/o assistiti dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o il tutore o comunque chi ne fa le veci e che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni però non ha diritto al voto.

- Articolo 7: I soci si differenziano in:
- Soci ordinari fondatori – coloro che hanno sottoscritto lo Statuto alla nascita dell'Associazione.
 - Soci ordinari successivi – tutti gli altri.
 - Soci onorari – le persone che l'Associazione ritiene particolarmente meritevoli.
- Articolo 8: La qualifica di socio dà diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti., a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali,
a svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario, gratuito e senza fine di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate al momento dell'assunzione della carica di socio ovvero, di volta in volta al momento dell'organizzazione dell'evento.
Il numero dei soci è illimitato.
L'Associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
- Articolo 9: Le offerte e i contributi volontari sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Tutti i soci devono essere iscritti in apposito registro, definito **Libro Soci**, tenuto aggiornato dal Segretario dell'Associazione.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

- Articolo 10: La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.
- Articolo 11: Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nel confronto del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, per altri motivi che comportano indegnità;
 - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
 - che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni esercizio sociale provvede alla revisione della lista soci.
- Articolo 12: Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, organo che delibera in merito. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – fondo comune – Esercizio sociale

Articolo 13: L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- tesseramento degli associati.
- contributi volontari degli associati.
- eredità, donazioni e legati.
- contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali.
- contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo relativo all'adesione di particolari iniziative sociali.
- erogazioni liberali degli associati.

Il fondo comune non sarà mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 14: In attuazione della Legge 23/12/1996 n° 662 art. 3 commi 186-187-188-189 e del relativo decreto di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 14/11/1997 della legge 13/05/1999 n° 133 e successive integrazioni e modificazioni:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, all'Ordine dei Frati Minori della Provincia di Roma, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662 e salvo diversa destinazione della Legge.

Articolo 15: L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia dalla data di riconoscimento dell'Associazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci, il quale deve essere approvato da quest'ultimo organo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione – Assemblee – Consiglio Direttivo - Presidente

Articolo 16: Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci.
- il Consiglio Direttivo.
- il Presidente.
- il Segretario.
- il Tesoriere.

Articolo 17: Tutte le cariche sociali hanno carattere di volontarietà e non possono essere remunerate, sono biennali e rinnovabili senza limitazione di tempo.

- Articolo 18: Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi su indicazione del Presidente, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo dell'assemblea la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax o e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
- Articolo 19: L'Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario.
 - procede alla elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo.
 - delibera sul programma sociale annuale.
 - approva gli eventuali regolamenti.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'Assemblea dei soci si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.
- Articolo 20: Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
- In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.
- Articolo 21: L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
- Articolo 22: L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea dei Soci stessa. La nomina del Segretario, incaricato a stilare il verbale, è fatta dal Presidente dell'assemblea ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea dei Soci stessa. Il verbale dell'assemblea sarà sottoscritto dal Presidente o dalla persona designata in sua assenza.
- Articolo 23: Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
- I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
- Alla prima riunione il Consiglio Direttivo procede alla nomina tra i suoi componenti del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail ovvero messaggio sms, da consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i soci membri. Le deliberazioni consiliari sono prese a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le delibere vengono prese per alzata di mano. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, a sorteggio tra i presenti del Consiglio Direttivo.

Per trattare attività particolari il Consiglio può invitare il responsabile di altri enti o persone esperte. Le riunioni sono pubbliche e le decisioni sono inappellabili. Qualunque socio può partecipare alle riunioni, chiedere la parola ed esprimere il proprio parere. I verbali delle riunioni sono obbligatori. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

A titolo esemplificativo, al Consiglio spetta:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
- predisporre i regolamenti interni.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale.
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
- affidare con apposita delibera deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 24: Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, lo stesso organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. I membri del Consiglio che non partecipano all'adunanza per almeno tre volte, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dal loro mandato.

Articolo 25: Il Presidente ha la rappresentanza legale e potere di firma per l'Associazione, innanzi alle autorità preposte. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da un membro del Consiglio Direttivo designato. In caso di dimissioni spetta al Consiglio Direttivo convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio direttivo che lo ha eletto. Il presidente può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Al presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione; a titolo esemplificativo:

- riunisce il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e cura l'ordinaria attività dell'Associazione.
- presiede le sedute del Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci.
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

- firma gli atti sociali.

Articolo 26: Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Segretario riferisce in Consiglio e in Assemblea sui programmi e sulle iniziative dell'Associazione. Tiene aggiornato il registro dei soci. Redige il Verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma unitamente al Presidente. Ha compiti di coordinamento e di disbrigo degli affari generali e della corrispondenza oltre che di tenuta degli atti.

Articolo 27: Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri con competenza amministrativa. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può deliberare l'elezione di un Tesoriere particolarmente esperto anche al di fuori dei propri componenti. Il tesoriere rilascerà regolare ricevuta ad ogni socio per le offerte versate ogni anno. Il Tesoriere avrà fra l'altro il compito di redigere i bilanci, il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 28: La gestione del conto corrente bancario è demandata alla firma del Presidente e di un membro scelto dal Consiglio Direttivo, anche disgiunta.

TITOLO VII

Gruppi di lavoro

Articolo 29: Il o i responsabili di un Gruppo di Lavoro sono nominati dal Consiglio Direttivo, che deve in precedenza discutere ed approvare l'iniziativa. Il Responsabile può essere eccezionalmente anche un non socio. Il responsabile ricerca, a sua volta, i propri collaboratori per attuare l'iniziativa affidatagli dall'Associazione. Il Responsabile di un Gruppo di Lavoro risponde del buon esito dell'iniziativa al Consiglio Direttivo e risponde, altresì del mantenimento del budget finanziario accordatogli. Qualora il budget finanziario non possa essere rispettato ne deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo che decide o meno sul proseguimento dell'iniziativa. Il Responsabile è tenuto a partecipare a quelle riunioni del Consiglio Direttivo a cui è invitato, se si discute dell'iniziativa. Il Consiglio direttivo può deliberare la revoca delle responsabilità conferita per qualsiasi motivo. Il Responsabile e i suoi collaboratori sono sempre tenuti nello svolgimento dell'iniziativa ad un comportamento corretto nei confronti dei Soci e dei terzi e ad agire secondo lo spirito e l'interesse dell'Associazione.

TITOLO VIII

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 30: Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO IX

Modifiche statutarie e Scioglimento

Articolo 31: Questo Statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina della fede, con il regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 32: Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di solidarietà a favore dell'Ordine dei Frati Minori della Provincia di Roma.

TITOLO X

Rinvio

Articolo 33: Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

COMIF
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURA
E D'ISPIRAZIONE RELIGIOSA

Consiglio Direttivo Associazione COMIF

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Presidente:

Padre Giovanni Pucci

Consiglieri:

Giuseppina Anti

Barbara Angelucci

Manlio Carucci

Rosario Collura

Anna Maria Gentile

Emanuela Giovannetti

Laura Grifoni

Bruno Latini

Guido Montefusco

Adriana Nabulon

Giovanni Sapia